



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Vason Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Iacometta Dr.ssa Danila

Oggetto: Funzioni fondamentali di cui alla lett. h) art. 19 D.L. 95/2012: "edilizia scolastica per la parte non attribuita alle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici".
Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Cartura, Due Carrare e San Pietro Viminario.

N. 705 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

..... 08 OTT. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto D'Alessandro Dr.ssa Emanuella

L'anno duemilatredecim, addi sette del mese di ottobre alle ore 20.00 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres.	Ass. G.	Ass. I.
Sindaco	Vason Sergio	X		
Consigliere	Bedorin Danilo	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Crivellarò Giampiero	X		
Consigliere	Amati Roberta	X		
Consigliere	Romanato Mario	X		
Consigliere	Stella Alberto	X		
Consigliere	Lana Diego	X		
Consigliere	Paggiaro Gabriele	X		
Consigliere	Zennato Augusto	X		
Consigliere	Varotto Massimiliano		X	
Consigliere	Boin Giovanni	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Salvò Moreno	X		
Consigliere	Moro Davide	X		
Consigliere	Negrisola Pierangela	X		
Consigliere	Rinuncini Massimo	X		

Partecipa alla seduta:

Assessore Burattin Graziano X

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Iacometta Dr.ssa Danila

Partecipa alla seduta la Sig.ra Iacometta Dr.ssa Danila Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vason Sergio, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: Lana Diego - Boin Giovanni - Rinuncini Massimo

Copia conforme all'originale.

Li, 08 OTT. 2013
IL RESP. DEL SERV. SEGRETERIA
Bertipaglia Catia



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 023 del 07/10/2013

Oggetto: Funzioni fondamentali di cui alla lett. h) art. 19 D.L. 95/2012: "edilizia scolastica per la parte non attribuita alle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici". Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Cartura, Due Carrare e San Pietro Viminario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 19 del recente Decreto Legge n. 95/2012, (*Spending review*) convertito in Legge 135/2012, recante modifiche all'art. 14 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, da ultimo modificato dall'art. 1, comma 305, della Legge n. 228/2012, che ha stabilito che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, nella forma dell'Unione di Comuni o in quella della Convenzione, le funzioni fondamentali ivi *ex novo* individuate nelle seguenti:

- a. - organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b. - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale;
- c. - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d. - la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
- e. - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f. - l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g. - progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma della Costituzione;
- h.- edilizia scolastica per la parte non attribuita alle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i. - polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l. - tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l bis. - servizi in materia statistica;

DATO ATTO che il medesimo articolo stabilisce inoltre che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopra indicate entro i termini di seguito specificati:

- entro il 1 gennaio 2013, almeno tre funzioni;
- entro il 1 gennaio 2014, le restanti funzioni.

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 18 del 27 aprile 2012 che prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitino le **funzioni fondamentali** in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1419 del 06.08.2013, avente ad oggetto "*Criteria e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a favore di Unioni di Comuni e Convenzioni tra Comuni per la costituzione, l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali. Anno 2013. Art. 10, c.1 L.R. 18 del 27.04.2012*", la Giunta Regionale ha previsto per le Nuove Convenzioni un contributo *una tantum* pari ad € 10.000 per ogni Comune obbligato all'esercizio delle funzioni fondamentali, e un contributo per spese di investimento preventivate nella misura massima del 70%, erogabile dalla Regione, sino alla quota massima di 40.000 euro.

CONSIDERATO che:

- già con precedenti deliberazioni gli Enti in oggetto hanno convenuto di svolgere in forma associata le funzioni fondamentali di cui alla lett. i) (Polizia Municipale), alla lettera c) (Catasto) e alla lettera e) (Protezione Civile) previste dal citato art. 19 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in Legge 135/2012;
- fra i Comuni di Cartura, Due Carrare e San Pietro Viminario sono state raggiunte intese per lo svolgimento in forma associata della funzione contraddistinta dalla lettera h) dell'art. 19 D.L. n. 95, ovvero "edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";

- che l'obiettivo che si prefissano appare coerente con le finalità indicate nell'art. 14, comma 25, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, ribadito dall'art. 16 del d.l. 138/2011, convertito in legge 141/2011 e volto "al contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni" oltre a soddisfare esigenze di efficienza, efficacia, economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica;

RILEVATO che i Comuni sopraindicati rientrano tutti nei requisiti previsti dall'art. 8 della L.R. 18/2012 e quindi rappresentano la dimensione di ambito ottimale, appartenendo alla medesima area geografica omogenea (Veneto Centrale), appartenendo alla medesima Provincia (Provincia di Padova), presentando contiguità territoriale, nonché convogliando una popolazione complessiva di n. 16.775 abitanti e precisamente:

COMUNI	N. ABITANTI AL 31.12.2012
Cartura	4677
Due Carrare	9048
San Pietro Viminario	<u>3050</u>
TOTALE	16775

RILEVATO che l'art. 30 del Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000 prevede:

"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni.

2. Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti."

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

VISTO che, a tal fine, si è provveduto a predisporre l'allegata "CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI" da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITO altresì il parere favorevole del Revisore dei conti (allegato sub B) ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'emendamento a firma del Sindaco datato 4-10-2013 sulla proposta di delibera indicata in oggetto, ed assunto al protocollo comunale in data 4-10-2013, con numero 8974 con il quale si propone di:

A) sostituire gli articoli 8 e 9 dello schema di convenzione con i testi di seguito indicati:

Art. 8 – RECESSO E SCIoglimento DEL VINCOLO CONVENZIONALE

1. L'eventuale recesso anticipato di un ente convenzionato è comunicato con raccomandata a.r. alla Conferenza dei Sindaci entro il 30/09 di ciascun anno e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione. Il recesso di un Ente non fa venir meno il vincolo convenzionale nei confronti dei rimanenti Enti.

2. Nel caso in cui il recesso anticipato comporti la restituzione di eventuali contributi finanziari ottenuti dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, quali incentivo e sostegno alla presente Convenzione, l'onere sarà a carico degli Enti recedenti in parti uguali.

3. La Convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio comunale di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 9 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati. Non è necessario procedere alla modifica della presente convenzione nel caso di recesso anticipato di cui all'art. 8.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte dalla Conferenza dei Sindaci.

B) Inoltre rispetto all'oggetto riportato nell'ordine del giorno notificato ai consiglieri comunali, il titolo della deliberazione in approvazione è il seguente:

"Funzioni fondamentali di cui alla lett. h) art. 19 D.L. 95/2012: "edilizia scolastica per la parte non attribuita alle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici". Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Cartura, Due Carrare e San Pietro Viminario".

VISTO l'art. 29 del vigente Regolamento Comunale per il Funzionamento del Consiglio Comunale relativo agli emendamenti e proposte incidentali;

PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli sull' emendamento, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lg 267 del 18/8/2000 e succ. mod. e int. (**allegato C**);

SENTITA la discussione aperta sull'argomento come riportata in sintesi **nell' allegato D**) alla presente deliberazione;

PROCEDUTO in conformità del citato regolamento alla votazione sull'emendamento, che ottiene il seguente risultato accertato come per legge dagli scrutatori presenti:

Consiglieri Presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 10
Voti Favorevoli	n. 10
Voti Contrari	n. 0
Astenuti	n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Moro Davide, Negrisolò Pierangela, Rinuncini Massimo)

L'emendamento è **APPROVATO**

PRESO ATTO del risultato della votazione sull'emendamento, il Sindaco-Presidente propone di votare il testo della delibera come emendata;

CON VOTAZIONE chiusasi con il seguente risultato accertato dagli scrutatori come per legge:

Consiglieri Presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 10
Voti Favorevoli	n. 10
Voti Contrari	n. 1 (Negrisolò Pierangela)
Astenuti	n. 5 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Moro Davide, Rinuncini Massimo)

DELIBERA

1) di approvare lo svolgimento in forma associata fra i Comuni di Cartura, Due Carrare e San Pietro Viminario della funzione contraddistinta dalla lettera h) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012, ovvero "edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici";

2) di approvare, a tal fine, la "CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "EDILIZIA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI" DI CUI ALLA LETT. H) ART. 19, PRIMO COMMA, L. N. 135/2012, TRA I COMUNI DI CARTURA, DUE CARRARE E SAN PIETRO VIMINARIO", che si compone di n. 14 articoli, **allegata sub A**) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, individuando quale Comune capofila il Comune di Cartura;

3) di stabilire che la convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione;

4) di incaricare il Sindaco pro-tempore alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni formali, non sostanziali, che si rendessero necessarie e opportune in fase di stipulazione dell'atto, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia;

5) di demandare al Responsabile del Servizio ogni successivo adempimento/provvedimento per dare esecuzione alla presente deliberazione.

Successivamente, con separata votazione che ottiene il seguente risultato accertato con l'assistenza degli scrutatori come per legge:

Consiglieri Presenti	n. 16
Consiglieri votanti	n. 10
Voti Favorevoli	n. 10
Voti Contrari	n. 1 (Negrisolo Pierangela)
Astenuti	n. 5 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Moro Davide, Rinuncini Massimo)

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegati:

- A) Convenzione
- B) Parere Revisore
- C) Pareri regolarità contabile e tecnica
- D) Discussione

ALLEGATO A) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 7-10-2013

Rep. n.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI “EDILIZIA SCOLASTICA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI” DI CUI ALLA LETT. H) ART. 19, PRIMO COMMA, L. N. 135/2012, TRA I COMUNI DI CARTURA, DUE CARRARE E SAN PIETRO VIMINARIO

Il giorno...del mese di....., nella sede del Comune capofila – Cartura, con la presente convenzione, tra i signori:

-nato a.....il....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI CARTURA** (codice fiscale.....) con sede a Cartura....in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale N....in data....., dichiarata immediatamente eseguibile;
-nato a.....il....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI DUE CARRARE** (codice fiscale.....) con sede a Due Carrare....in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale N....in data....., dichiarata immediatamente eseguibile;
-nato a.....il....., il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO** (codice fiscale.....) con sede a San Pietro Viminarioin esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale N....in data....., dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

- tra le funzioni fondamentali dei Comuni previste dall'art. 19 della L. 135/2012 vi è alla lettera H) quella avente ad oggetto: “*L'edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici*”;
- con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali sopra evidenziate, dichiarate immediatamente eseguibili, in ossequio alle disposizioni stabilite dalla legge è stata deliberata la gestione in forma associata tramite convenzione della funzione di cui alla lettera H) dell'art. 19, comma 1 L. 135/2012;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. I Comuni di Cartura, Due Carrare e San Pietro Viminario con il presente atto, tenuto conto delle esigenze e delle realtà locali delle singole comunità, convengono di gestire in forma associata la funzione di edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

Art. 2 – FINALITA' DELLA CONVENZIONE

1. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare:

- ✓ alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi e delle funzioni relativi ai servizi inerenti alla pubblica istruzione associati;
- ✓ ad ottenere economie di gestione;

- ✓ ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo Comune per problematiche organizzative e finanziarie;
- ✓ a valorizzare le professionalità appartenenti ai servizi dei singoli Comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite;
- ✓ ad assicurare una programmazione unitaria ed uniformità di intervento sul territorio dei quattro Comuni per quanto riguarda le strutture scolastiche, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di settore, dei regolamenti e delle direttive comunitarie, al fine di realizzare un'offerta formativa, dal lato strutturale, improntata a criteri di funzionalità, razionalità e flessibilità d'utilizzo, apertura al territorio.

In particolare, il servizio associato interesserà le seguenti attività:

- a) coordinamento tavolo edilizia scolastica, formato dai referenti tecnici dei Comuni, con lo scopo di coordinare gli strumenti urbanistici e regolamentari per quanto concerne l'edilizia scolastica;
- b) programmazione della rete scolastica a livello di zona;
- c) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi edifici scolastici;
- d) interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici esistenti, con esclusione delle opere da realizzarsi in economia che rimangono nella sfera di competenza comunale;
- e) rapporti con le istituzioni scolastiche e gli altri enti cointeressati alla programmazione della rete scolastica, richiesta di finanziamenti ad enti terzi;
- f) altre attività funzionali o complementari allo svolgimento di quelle di cui ai punti precedenti.

2. Sono esclusi gli interventi di ordinaria manutenzione e le funzioni che la legge riserva alle Amministrazioni provinciali.

Art. 3 – COMUNE CAPO-CONVENZIONE E REFERENTE

1. Il Comune capo convenzione della funzione di cui alla presente è individuato nel Comune di Cartura. Il Comune capo-convenzione tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione.

2. In relazione alle funzioni poste in gestione associata, in sede di avvio è individuato quale Referente il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Cartura.

Art. 4 – MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. I Comuni, in relazione alla prescelta funzione, individuano i soggetti dipendenti dei singoli Comuni interessati all'esercizio della funzione, quali componenti dell'Ufficio di Coordinamento. In sede di avvio, detti dipendenti coincidono con i responsabili dei settori tecnici dei singoli Comuni aderenti.

2. L'Ufficio di Coordinamento costituisce uno strumento organizzativo volto ad attuare l'esercizio associato della funzione. L'Ufficio di Coordinamento espleta compiti ed attribuzioni volte all'individuazione di decisioni comuni, sotto la direzione operativa del Referente della convenzione.

3. L'Ufficio di Coordinamento, che si riunirà presso la sede del Comune capo-convenzione, procederà a:

- ✓ riunirsi, senza indugio, al fine di effettuare una prima conoscenza preliminare e reciproca delle distinte modalità e contenuti della funzione, posti in esercizio singolo nei diversi Comuni;
- ✓ individuare comuni ed unitarie modalità di esercizio della funzione, che dovranno essere condivise e seguite da ogni Ente aderente, in relazione ai seguenti settori di intervento:
 - scuola dell'infanzia
 - istruzione primaria
 - istruzione secondaria di primo grado
 - assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi connessi.

Art. 5 – ARMONIZZAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Nello svolgimento della funzione e dei correlati servizi gestiti in forma associata, rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari.

2. I competenti organi comunali provvedono, progressivamente, all'adeguamento dei singoli regolamenti, sulla base delle proposte formulate dall'Ufficio di Coordinamento e vagliate dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 11. L'adeguamento viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, comprensibilità.

Art. 6 – RAPPORTI FINANZIARI – REGIME DEI BENI

1. Gli oneri finanziari connessi alla gestione associata saranno individuati dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 11 entro il termine del 31 ottobre 2013. Per gli anni successivi, la Conferenza dei Sindaci provvederà a definire annualmente i rapporti finanziari, con il solo obbligo di ogni singolo Comune di inserire i correlati impegni in sede di bilancio preventivo dell'anno in corso.

2. I beni destinati all'esercizio associato della funzione, di proprietà dei singoli Comuni, sono individuati dalla Conferenza dei Sindaci entro il termine del 31 ottobre 2013.

3. Dei beni destinati alla gestione associata delle funzioni e servizi di cui alla presente convenzione sarà redatto apposito inventario, che verrà aggiornato periodicamente dall'Ufficio di Coordinamento. I futuri acquisti saranno decisi dalla Conferenza dei Sindaci, che definirà pure la ripartizione in proprietà dei beni oppure la loro esclusiva attribuzione ad uno o più Comuni, in base agli impegni finanziari da assumere.

Art. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della Convenzione è stabilita in anni cinque, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

2. Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, da parte di tutti i Comuni fondatori.

Art. 8 – RECESSO E SCIoglIMENTO DEL VINCOLO CONVENZIONALE

1. L'eventuale recesso anticipato di un ente convenzionato è comunicato con raccomandata a.r. alla Conferenza dei Sindaci entro il 30/09 di ciascun anno e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla comunicazione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare. Qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'avvenuta comunicazione. Il recesso di un Ente non fa venir meno il vincolo convenzionale nei confronti dei rimanenti Enti.

2. Nel caso in cui il recesso anticipato comporti la restituzione di eventuali contributi finanziari ottenuti dallo Sato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, quali incentivo e sostegno alla presente Convenzione, l'onere sarà a carico degli Enti recedenti in parti uguali.

3. La Convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio comunale di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 9 – MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati. Non è necessario procedere alla modifica della presente convenzione nel caso di recesso anticipato di cui all'art. 8.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte dalla Conferenza dei Sindaci

Art. 10 – FORME DI CONSULTAZIONE E DI COORDINAMENTO

1. Sono organismi di consultazione e coordinamento:

- ✓ la Conferenza dei Sindaci;
- ✓ il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- ✓ l'Organismo Tecnico.

Art. 11 – CONFERENZA DEI SINDACI. PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI SINDACI.

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i sindaci dei singoli Comuni aderenti, i quali possono delegare per iscritto un assessore alla partecipazione alle riunioni.

2. La Conferenza dei Sindaci viene convocata di regola presso al sede del Comune capo-convenzione ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri. La Conferenza adotta decisioni a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

3. La Conferenza di esprime mediante deliberazioni, costituenti primariamente atti di indirizzo politico, e provvede a:

- a) approvare le proposte organizzative per l'effettivo esercizio della forma associata, elaborate e presentate dall'Ufficio di Coordinamento;
- b) nominare il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- c) esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'Ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- d) definire annualmente i rapporti finanziari, con l'obbligo di ogni singolo Comune di inserire gli impegni correlati nelle previsioni di bilancio dell'anno in corso;
- e) definire le quote effettive di compartecipazione per le eventuali spese;
- f) autorizzare gli acquisti di beni e servizi, definendo pure la ripartizione in proprietà oppure la loro esclusiva attribuzione ad uno o più Comuni, in base agli impegni finanziari da assumere;
- g) esercitare poteri di indirizzo e controllo sulla gestione associata, compresa la conferma o sostituzione del Referente della convenzione;
- h) valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella convenzione, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del territorio ed alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
- i) verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

4. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

5. La Conferenza individuerà al proprio interno il Presidente, con cadenza annuale. In sede di avvio, le funzioni di Presidente sono assunte dal sindaco del Comune capo-convenzione.

Art. 12 – ORGANISMO TECNICO

1. Viene istituito un Organismo Tecnico, composto dai segretari comunali dei Comuni aderenti e presieduto dal segretario comunale del Comune capo-convenzione.

2. L'Organismo tecnico esplica funzioni consultive ed in particolare:

- a) adotta le misure necessarie per assicurare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata della funzione;

- b) svolge attività di impulso nei confronti degli uffici comunali;
- c) informa la Conferenza dei Sindaci circa l'andamento della gestione associata.

Art. 13 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, sarà decisa dalla Conferenza dei sindaci. Qualora i contrasti non si definiscano, sarà adito il giudice ordinario.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tab. B, del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CARTURA _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI DUE CARRARE _____

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO _____

ALLEGATO ^B VALLA DELIBERA ~~ALCC~~
N. 23 DEL 4/10/2013

Comune di Due Carrare
Registro verbali revisore conti

PARERE SU PROPOSTE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 7.10.2013

COMUNE DI DUE CARRARE		
Provincia di Padova		
- 4 OTT. 2013		
Prot. N.	8981	
Cat.	Class.	Fasc.

La sottoscritta Paola Sponga, in qualità di Revisore Contabile,

visto

- la proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale del 7 ottobre c.a. avente ad oggetto l'approvazione di convenzioni con altri enti locali per la gestione associata di alcune funzioni fondamentali e la presa d'atto del recesso anticipato del Comune di Bovolenta dalla convenzione per la gestione associata delle funzioni relative all'attività catastale (art. 14 comma 27 lett. c) D.L. 78/2010) e di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale (art. 14 comma 27 lett. i) D.L. 78/2010)
- l'art. 19 del D.L. 95/2012, l'art. 14 del D.L. 78/2010 e gli artt. 117 e 118 della Costituzione
- viste le convenzioni proposte per la gestione associata delle funzioni fondamentali di: "edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi scolastici e servizi catastali con i Comuni di Cartura, Pemunia e san Pietro Viminario

considerato


- che le convenzioni rispecchiano quanto previsto dai decreti sopra citati e in particolare consentono il contenimento delle spese e la soddisfazione di esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;
- che il recesso dalle convenzioni da parte del Comune di Bovolenta non fa venir meno la gestione unitaria delle funzioni per i restanti Comuni

esprime

per quanto di propria competenza, parere favorevole circa i contenuti della proposta di deliberazione in oggetto.

Belluno, 3 ottobre 2013

Il Revisore
Paola Rog. Sponga



ALLEGATO ⁹ ALLA DELIBERA D.C.C.
N. 213 DEL 4/10/2013

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 7-10-2013
ODG N 3

PARERE SU EMENDAMENTO

AD OGGETTO: "Funzioni fondamentali di cui alla lett. h) art. 19 D.L. 95/2012: "edilizia scolastica per la parte non attribuita alle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici". Approvazione Convenzione per la gestione in forma associata tra i Comuni di Cartura, Due Carrare e San Pietro Viminario".

Visto l'emendamento a firma del Sindaco datato 4-10-2013 sulla proposta di delibera indicata in oggetto, ed assunto al protocollo comunale in data 4-10-2013, con numero 8974

SI ESPRIMONO I SEGUENTI PARERI:
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e succ. mod. e int

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole a tale proposta di emendamento.

Due Carrare 04 OTT 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L. DEO EL ENORI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole a tale proposta di emendamento ritenendolo ininfluenza sotto l'aspetto contabile.

Due Carrare 04 OTT 2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

QUARANTA LOICINO



**Allegato D) alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 023 del 07.10.2013.
Interventi registrati nel corso della discussione.**

Scrutatori: Lana, Boin, Rinuncini.

Il Sindaco Presidente, rag. Sergio Vason, fa presente che, con l'approvazione dell'argomento in oggetto, risulteranno quattro le funzioni fondamentali gestite in forma convenzionata da parte del Comune di Due Carrare.

Rispetto alla proposta originaria, viene sottoposto al voto del Consiglio Comunale, un emendamento in quanto il Comune di Pernumia ha comunicato l'impossibilità in indire il proprio consiglio entro i termini posti dalla Legge Regionale per l'ottenimento dei benefici. Dunque, i Comuni convenzionati per la gestione associata delle funzioni "Edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" saranno, unitamente a Due Carrare, soltanto Cartura e San Pietro Viminario.

Capoconvenzione sarà il Comune di Cartura, la durata della convenzione è prevista in cinque anni e le attività saranno supportate dalla conferenza dei Sindaci.

Il Consigliere, Signor Moreno Salvò, osserva che viene proposto di deliberare in merito alla quarta funzione fondamentale da gestire in forma associata. Si vorrebbe sapere se, entro il prossimo 31 dicembre 2013, ci saranno altri servizi da gestire in forma associata. Se conglobassimo in un unico comune capofila le funzioni associate, realizzando solo un punto piramidale, avremmo dei vantaggi gestionali. Si potrebbe anche pensare ad una rotazione; però, non è il caso di spezzettare in questo modo.

Il Sindaco Presidente, rag. Sergio Vason, chiarisce che è stata contattata la Regione Veneto, la quale ha assicurato che, per ciascuna convenzione, può esserci un comune capofila. Abbiamo accettato volentieri che il Comune di Cartura fosse capofila, per alleviare il lavoro dei nostri uffici. Inoltre, verso la metà del prossimo anno, il Responsabile d'Area del nostro Comune andrà in trattamento di quiescenza. C'è poi da dire che, entro il 31 dicembre 2013, dovrebbe esserci l'accorpamento di tutte le funzioni. Salvo proposte, già per le convenzioni a cui abbiamo aderito sono stati accusati dei recessi, quindi quanto più è snella la procedura, tanto meglio è.

Il Consigliere, Signora Pierangela Negrisolo, domanda se, a seguito dell'assunzione di questa proposta, ci sarà un accorpamento degli Istituti comprensivi, dei plessi scolastici.

Il Consigliere, Signor Davide Moro, domanda se, a seguito dell'approvazione della convenzione, verranno limitate le possibilità di iscrizione e di frequenza per gli scolari.

Il Sindaco Presidente, rag. Sergio Vason, esplicita che, al momento, non si conoscono i dettagli.

Il Consigliere, Signor Giampietro Crivellaro, considera che, attualmente, già vengono accusati dei disagi nel servizio di trasporto scolastico nell'ambito delle frazioni. Sono state fatte le debite valutazioni per le possibili ricadute in caso di espansione?

Il Sindaco Presidente, rag. Sergio Vason, sostiene che è troppo presto per parlarne.

VOTO EMENDAMENTO:

Presenti n. 16

Votanti n. 16

Presenti n. 10

Astenuti n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò-Moreno,
Moro Davide, Negrisolo Pierangela, Rinuncini Massimo)

VOTO PROPOSTA EMENDATA

Presenti n. 16
Votanti n. 16
Presenti n. 10
Contrari n. 1 (Negrisolo Pierangela)
Astenuti n. 5 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno,
Moro Davide, , Rinuncini Massimo)

VOTO IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Presenti n. 16
Votanti n. 16
Presenti n. 10
Contrari n. 1 (Negrisolo Pierangela)
Astenuti n. 5 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno,
Moro Davide, Rinuncini Massimo)